SENT. N. 299/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica, in persona del Giudice Consigliere, dott. Luigi GILI, quale Magistrato a ciò delegato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24483** del registro di segreteria promosso dalla:

- Signora **C.M.**, nata a ***omissis*** il ***omissis***,

residente in ***omissis***, via ***omissis***, cod. fisc.

omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Picco, c.f. PCCFNC54B09L4290, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Vercelli, C.so Libertà n. 127, giusta delega in data 20/6/2025, in calce al ricorso introduttivo del giudizio, il quale dichiara, ex art. 176, comma 2, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al proprio numero di telefax 0161/220255 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: *francesco.picco@ordineavvocativercelli.eu,* ai sensi degli art. 125, primo comma, c.p.c. e 16, comma 1-*bis,* D.Lgs. n. 546/92

CONTRO

INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale - in persona del legale rappresentante *pro-tempore,* con sede in Vercelli, Piazza Zumaglini n. 10,

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente alla rideterminazione dell'importo della pensione,

conferita con provvedimento del 8/10/2018 e, conseguentemente, alla restituzione degli importi indebitamente trattenuti, previa annullamento del provvedimento impugnato di rideterminazione della pensione, intestata alla ricorrente, cat. VOCTPS n. 09571578 (iscrizione numero 50300777).

Col favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA, di cui il difensore chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c., dichiarando di averle anticipate;

VISTO il codice di giustizia contabile;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 16 settembre 2026, per l'INPS, l'Avv. Silvia ZECCHINI, giusta procura generale alle liti, comparso, per la ricorrente, l'Avv. Francesco PICCO.

Considerato in

FATTO

Come esposto in ricorso, la ricorrente, fin dal 1/9/2018, risulta titolare di pensione anticipata (ex anzianità) n. 09571578, liquidata con il sistema Misto 2012, iscrizione n. 50300777.

Con provvedimento del 4 marzo 2025 l'INPS di Vercelli comunicava il recupero dell'importo lordo di euro 7.163,67, asseritamente non dovuto, secondo tesi di parte, sulla pensione della ricorrente dal 1/1/24 al 31/3/25 e ne disponeva il recupero, senza fornire, sempre secondo tesi di parte, le corrispondenti motivazioni.

Con la mensilità di aprile 2025 l'INPS riduceva ulteriormente la pensione lorda alla somma di euro 2.250,41, così recuperando con la mensilità di maggio 2025 l'indebito di euro 256,35.

Lo stesso *modus operandi* risulta avvenuto anche per le mensilità successive.

A seguito della contestazione, ad opera del legale della ricorrente, dell'emissione di provvedimento, peraltro, privo di motivazione, in data 10/6/2025, l'Istituto rinnovava la richiesta di recupero di importo non dovuto, specificando che la rideterminazione "è in riduzione in quanto i benefici Legge 336/70 non competono, trattandosi di iscritta negli elenchi di equiparata agli orfani di guerra e non di iscritta in qualità di orfana di guerra".

Successivamente, la ricorrente presentava ricorso al Comitato di Vigilanza della Gestione Dipendenti pubblici INPS di Vercelli in data 26/6/2025, contestando la motivazione addotta in quanto, a suo dire, l'applicabilità dei benefici ex lege n. 336/1970 ai figli di invalidi di guerra è sancita dall'art. 7 della Legge n. 585/1971.

Tuttavia, l'INPS, con provvedimento del 24 luglio 2025, riteneva inammissibile il ricorso promosso, non entrando nel merito della vertenza, ma ritenendolo tardivo per mancata impugnazione del primo provvedimento.

Con ricorso giurisdizionale, depositato in data 17 ottobre 2025, la ricorrente contesta nel merito il provvedimento di recupero, gravandosi, nella presente sede, avverso l'operata rideterminazione della pensione, tale da escludere i benefici di cui alla legge n. 336/1970, benefici giudicati dall'ente previdenziale non estensibili alla ricorrente, trattandosi di iscritta negli elenchi di equiparata agli orfani di guerra ma non di iscritta in qualità di orfana di guerra, vale a dire, figlia di genitori deceduti in seguito a eventi bellici.

In particolare, la ricorrente riferisce che l'Inps ha rideterminato la pensione, conferita all' esponente, limitandosi a sostenere che "i benefici Legge 336/70 non competono trattandosi di iscritta negli elenchi di equiparata agli orfani di guerra e non di iscritta in qualità di orfana di guerra".

La ricorrente sostiene, pertanto, che l'applicabilità dei benefici *ex lege* n. 336/1970 ai figli di invalidi di guerra è sancita dall'art. 7 della L. n. 585/1971, la quale ha disposto, con norma generale, che i "figli degli invalidi di guerra, sono equiparati agli orfani di guerra….".

Si è costituita in giudizio l'amministrazione previdenziale con memoria, depositata in data 6 marzo 2026, con la quale l'ente, sulla base della richiamata giurisprudenza consolidata in materia di equiparazione agli orfani di guerra, ha sostenuto che non spettano alla ricorrente i richiesti benefici previdenziali, con conseguente legittimità dell'attività di recupero dell'indebito, formatosi sulla pensione della ricorrente.

Tutto ciò premesso, all'udienza del 18 marzo 2026, la difesa dell'INPS insisteva per il rigetto del ricorso mentre la difesa della ricorrente, dopo aver, preliminarmente, prodotto un certificato di famiglia storico, di cui il Giudice, in assenza di opposizione da parte della difesa dell'Inps, disponeva l'acquisizione al fascicolo di causa, rinnovava le conclusioni, così come formulate per iscritto.

Peraltro, nel corso della discussione, la difesa della ricorrente esibiva in copia semplice non autenticata una dichiarazione rilasciata dal Ministero del Tesoro – Direzione Generale delle Pensioni di Guerra, attestante la concessione, in data 8 maggio 1954, al dante causa della ricorrente, C.L., padre, di una pensione vitalizia.

La difesa dell'INPS non si opponeva all'acquisizione del suddetto documento, ma chiedeva che venisse accertato se il trattamento pensionistico in esso indicato potesse essere qualificabile come pensione di guerra.

A seguito della rinnovazione, da parte della difesa del ricorrente, della richiesta

di acquisizione del certificato, il Giudice ne disponeva l'ammissione, ordinando, tuttavia, su istanza congiunta delle parti, che, a cura della difesa del ricorrente, venisse prodotta ulteriore documentazione idonea a comprovare l'effettiva erogazione, da parte del predetto Dicastero, di un trattamento pensionistico qualificabile come pensione di guerra.

Quindi, con ordinanza a verbale, il Giudice disponeva il differimento dell'udienza al 16 settembre 2026, con invito alle parti di depositare la documentazione richiesta ed eventuali ulteriori memorie difensive almeno 10 (dieci) giorni antecedenti l'udienza di discussione.

In data 2 settembre 2026 e poi in data 15 settembre 2026 la difesa della ricorrente produceva documentazione comprendente il decreto del Ministro del Tesoro n. 2828439, prevedente l'integrazione del trattamento economico pensionistico di guerra già in godimento all'avente causa della ricorrente.

All'udienza del 16 settembre 2026 la difesa dell'Inps rinnovava la richiesta di rigetto del ricorso mentre la difesa della ricorrente richiamava le conclusioni formulate per scritto.

La causa, ritenuta matura, è stata trattenuta e decisa, come da dispositivo, letto pubblicamente, all'esito dell'Udienza.

Ritenuto in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, si ritiene che il giudizio in questione rientri nell'ambito materiale assegnato dalla legge alla giurisdizione contabile, tenuto conto che la ricorrente richiede, contestando il recupero operato dall'Inps, il riconoscimento della maggiorazione del trattamento previdenziale in godimento, prevista dalla legge n. 336/1970.

2. Avuto riguardo alla domanda attorea, si osserva che il beneficio domandato è disciplinato dall'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, ove si prevede che "Ai dipendenti indicati nell'articolo 1, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione, superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento".

2.1 Detta disposizione rimanda al precedente art. 1 della medesima legge, ai fini dell'individuazione dei destinatari del beneficio, identificati nei "dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, vedove di guerra o per cause di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate".

2.2 Ciò premesso, la ricorrente, al fine di contestare l'azione di recupero dell'indebito, operata dall'Inps, ritiene di trovarsi nelle condizioni di meritevolezza, quanto all'attribuzione dei citati benefici, facendo valere lo status di "equiparata orfana di guerra", ex art. 7, legge 28.07.1971 n. 585, *status* riconosciuto con Decreto della Prefettura di Vercelli del 22/1/2010.

Peraltro, sul punto osserva il giudicante che, impregiudicate le risultanze della documentazione acquisita nel corso del giudizio, risultanze comprovanti

esclusivamente il rapporto di parentela fra la ricorrente ed il dante causa, nonché l'esistenza, a favore di quest'ultimo, di una pensione di guerra, di cui è stato chiesto l'incremento alla nascita dell'odierna ricorrente, l'attestazione prefettizia prodotta agli atti concerne, esclusivamente, l'iscrizione dell'interessata negli elenchi degli equiparati agli orfani di guerra.

In realtà, in condivisione della tesi esposta in udienza dalla difesa dell'Inps, sulla base degli atti e documenti versati, non risulta alcun elemento da cui poter desumere la qualità di orfana di guerra dell'interessata.

2.3 Quanto poi alla qualità di "equiparata orfana di guerra", atteso che il *petitum* del ricorso concerne l'estensione alla figlia dei benefici *ex lege* n. 336/1970, quale diritto proprio, osserva il Giudice come la tesi, perorata in ricorso, in punto di diritto, non possa trovare accoglimento, stante il contrario avviso espresso dalla giurisprudenza contabile (v., in particolare, Corte conti, Terza Sez. Appello, sent. n. 191/2018), avviso, peraltro, adesivo di analogo orientamento del Giudice di legittimità (v., Corte Cassazione, sent. n. 26348/2016), e significativo di un'interpretazione restrittiva dell'espressione normativa "categorie equiparate", di cui all'art. 1, Legge n. 336/70, da intendersi come riferibile, esclusivamente, alla categoria, lessicalmente immediatamente precedente, vale a dire, quella dei "profughi per l'applicazione del trattato di pace".

2.4 In proposito, si è, infatti, autorevolmente sostenuto che "La congiunzione coordinativa e, pur potendo unire proposizioni sintatticamente equivalenti, nella costruzione del dettato legislativo appare riferibile esclusivamente all'ultima categoria della serie, nel senso che i benefici previsti dal Legislatore per gli ex combattenti sono estesi alle altre categorie, che la stessa legge ha

inteso assimilare ai primi e, con specifico riferimento alla categoria dei profughi per l'applicazione del trattato di pace", alle categorie a questa equiparate per effetto di altre disposizioni legislative. La costruzione del periodo, in cui la riferita locuzione è conchiusa tra due virgole e prima del verbo (....per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere....), avvalora tale conclusione, portando ad escludere che il riferimento alle categorie equiparate valga ad estendersi oltre l'ambito così definito (cfr., Cass., 20 dicembre 2016, n. 26348).

2.5 Né appare utilmente invocabile, *ex adverso*, come pure argomentato dalla ricorrente, il disposto dell'art. 7 della legge n. 585/1971, il quale ha equiparato i figli orfani di guerra ai figli dei grandi invalidi, posto che, come affermato sempre dalla Suprema Corte (v., Cass. civ. 23 aprile 1991 n. 4402), "l'art. 7 L. 28 luglio 1971 n. 585, si è limitato ad estendere, ai soli fini pensionistici, lo *status* di figlio di orfano di guerra, attribuito a pieno titolo dall'art. 1 L. 13 marzo 1958, n. 365, ai figli di invalidi di guerra nati prima dell'evento invalidante, ai figli degli invalidi di guerra nati dopo l'evento stesso e non può essere invocato ai diversi fini dell'attribuzione dei benefici, di cui all' art. 1 Legge 24 maggio 1970 n. 336".

2.6 Tale conclusione risulta avallata dall'autorevole indirizzo, formatosi in materia nella giurisprudenza contabile, che il Giudice condivide (v., Corte conti, Sez. III Appello, sent. n. 109/2022).

In buona sostanza, come argomentato dalla giurisprudenza contabile, (v., sentenza Corte conti, III Sez. Appello Corte, n. 191/2018), "Vero è che la legge 28 luglio 1971 n. 585 ha equiparato i figli degli invalidi di guerra di 1° categoria agli orfani di guerra ma non ha fissato una parificazione giuridica permanente

e automatica tra le due categorie, in modo che un qualunque beneficio legislativamente stabilito per i primi debba ritenersi automaticamente esteso ai secondi".

Di modo che, sulla base di quanto precede, non appare sostenibile la tesi, perorata in ricorso, di una generalizzata estensione dei benefici in oggetto.

3. Il ricorso non risulta, dunque, meritevole di accoglimento e, pertanto, deve essere rigettato.

4. Avuto riguardo alle peculiarità della fattispecie concreta ed al tecnicismo della ricostruzione giurisprudenziale del sistema delle fonti normative richiamate, si dispone la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando,

RIGETTA

il ricorso in quanto infondato.

COMPENSA

le spese processuali.

Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 16 settembre 2026.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Consigliere dott. Luigi GILI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 17/09/2026

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Consigliere dott. Luigi GILI

F.to digitalmente

In esecuzione del Provvedimento del Giudice ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti.

Torino, 17/09/2026

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente